DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 3-ter

Disposizioni per favorire le attività di acquacoltura

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 700.000 euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di entrate
Estremi	Decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-entrate/art-3-ter-disposizioni-per-favorire-le-attivita-di-acquacoltura/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it